

Le diagnosi energetiche di edifici esistenti

Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.

[D.Lgs n. 192/05, Allegato A, punto 7 - D.Lgs n. 115/08, art. 2, comma 1, lettera n - DGR Lombardia VIII/8745/08, punto 2, lettera n]

La diagnosi energetica è uno strumento estremamente importante per chi voglia comprendere il funzionamento dal punto di vista energetico dei propri edifici, ed individuare possibilità di intervento ai fini della **riduzione stabile della spesa energetica** e dell'**aumento di comfort ambientale** negli stessi.

La diagnosi energetica è inoltre essenziale ai fini della stesura di un Business Plan per il **finanziamento degli interventi di risparmio energetico** da parte di una ESCO secondo un Contratto di rendimento energetico.

Contratto di rendimento energetico (Contratto di efficienza energetica): accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;

[D.Lgs n. 115/08, art. 2, comma 1, lettera l - DGR Lombardia VIII/8745/08, punto 2, lettera k]

Infine l'esecuzione di una diagnosi energetica (dell'edificio e dell'impianto) per gli edifici esistenti risulta **obbligatoria per interventi su impianti termici** per la climatizzazione invernale, il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, quando si ha l'installazione di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a **100 kW**, nel caso di:

- nuova installazione di impianti termici
- ristrutturazione di impianti termici
- sostituzione di generatori di calore

Sulla base di tale diagnosi energetica devono essere individuate le scelte impiantistiche che si andranno a realizzare.

In tal caso è necessario nella diagnosi energetica individuare i possibili miglioramenti di classe energetica dell'edificio a seguito delle opportunità di risparmio energetico analizzate.

[D.Lgs n. 192/05, Allegato I, comma 3 - DGR Lombardia VIII/8745/08, punti 6.1 e 6.2]

Il D.Lgs n. 115/08, art. 16, comma 2 prevede un Decreto del MSE che introduca, sulla base di una apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura standard per l'esecuzione delle diagnosi energetiche.

In assenza di tale norma tecnica le diagnosi energetiche si devono basare sulle indicazioni minime fornite dalla definizione precedente; in particolare per prassi, e soprattutto in assenza di norme UNI per la determinazione dell'energia primaria per la climatizzazione estiva, riteniamo non sia obbligatoria un'analisi tecnico-economica per gli interventi di risparmio energetico relativi alla climatizzazione estiva.

In ogni caso, al di là degli obblighi di legge, l'analisi relativa alla **climatizzazione estiva** può essere di estremo interesse per un miglioramento delle prestazioni dell'edificio in termini di comfort e per una riduzione della spesa energetica, soprattutto in edifici del terziario. La diagnosi energetica con analisi tecnico-economica relativa alla climatizzazione estiva risulta però più complessa di quella relativa alla climatizzazione invernale.